

CONVENZIONE PER LA MESSA
A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI OBITORIO

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con sede in Mantova Strada Lago Paiolo 10 - C.F./P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola -

denominata di seguito Azienda

e

Il Comune di San Giovanni del Dosso, con sede in San Giovanni del Dosso – Via Roma, 31 – P. IVA 00402950208 - rappresentato dal Sindaco Angela Zibordi - –

denominato di seguito Comune

RICHIAMATO:

- il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 – “Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria”;
- la Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24 – “Regolamento di polizia mortuaria nazionale”; la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 – Regione Lombardia – Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità;
- il Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”
- i Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria, che individuano nei locali delle camere mortuarie dell’Azienda, l’obitorio comunale nel quale ricevere e tenere in osservazione le salme di persone, per le ragioni di cui alla premessa;
- la D.G.R. n° XI/2672 del 16/12/2019 ad oggetto “Determinazioni in merito alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020” che determina il tariffario per le prestazioni nell’ambito della Medicina Legale applicabili a far data dal 01/02/2020;
- l’atto deliberativo n° 37 del 15/01/2020 ad oggetto: “Recepimento D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019 - modifiche ed integrazioni al tariffario delle prestazioni delle UU.OO di Medicina Legale”;

Premesso che:

E' stato individuato il Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano per l'utilizzo di camere mortuarie e celle frigorifere per accogliere e tenere in osservazione le salme di persone:

- a) decedute in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via oppure in luogo pubblico;
- b) decedute in abitazioni dichiarate dai medici competenti inadatte dal punto di vista igienico sanitario o nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - Oggetto della convenzione

L'Azienda mette a disposizione del Comune il proprio servizio di camere mortuarie e celle frigorifere del Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto e nei termini della vigente normativa sopra richiamata, le salme di persone decedute al di fuori della struttura ospedaliera, nel territorio del Comune e più precisamente:

- a) decedute in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via oppure in luogo pubblico;
- b) decedute in abitazioni dichiarate dai medici competenti inadatte dal punto di vista igienico sanitario o nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

L'igiene, la vestizione e l'incassamento della salma sono escluse dalla presente convenzione in quanto il Presidio di Borgo Mantovano non dispone di personale dedicato.

ART. 2 - Rapporti economici

A fronte del servizio erogato, il Comune verserà all'Azienda un importo onnicomprensivo pari a € 200,00 – oltre IVA al 22% – per ogni salma accolta nelle camere mortuarie del P.O. di Borgo Mantovano.

Qualora si rendesse necessario prolungare oltre i tempi normalmente previsti (dopo le 72 ore) la presenza della salma presso le camere mortuarie del P.O. di Borgo Mantovano, la salma sarà posta in cella frigorifera per la sua conservazione a norma di legge.

Per tale ultimo servizio è prevista la corresponsione di un importo pari a € 5,00/giorno – IVA al 22% inclusa – per ogni giorno di permanenza della salma in cella refrigerata.

L'Azienda provvederà all'emissione di regolare fattura, il cui pagamento dovrà essere eseguito dal Comune entro 30 giorni data fattura.

ART. 3 - Decorrenza e validità

Il presente accordo avrà decorrenza dal 01/06/2024 e scadenza 31/12/2025.

Qualora il rapporto oggetto della presente convenzione non risultasse più adeguato alle nuove esigenze organizzative e finanziarie degli Enti stipulanti, è fatta salva la possibilità per entrambi di risolvere anticipatamente il rapporto convenzionale con un preavviso di 30 giorni previa comunicazione a mezza raccomandata con avviso di ritorno.

ART. 4 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

ART. 5 - Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle parti.

ART. 6 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

ASST Mantova
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

Comune di San Giovanni del Dosso
Il Sindaco
Sig.ra Angela Zibordi
